

Beniamino Sandrini

Via del Fante, n° 21 - 37066 - CASELLE di Sommacampagna
T. 0458580003 - Cell. 3485214565 - Mail: beniaminosandrini@virgilio.it

PROJECT TO PROTECT COME SALVARE CASELLE PROGETTARE PER PROTEGGERE www.vivicaselle.eu

Caselle di Sommacampagna (Caselle d'Erbe) **16.04.2025**

D.Lgs. 4-2008 - Art. 3 ter - Principio dell'azione ambientale.

La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.

Alla **Provincia di Verona**
U.O. Polizia Mineraria
ambiente.provincia.vr@pecveneto.it

Alla **Regione Veneto**
Area Tutela e Sicurezza Territorio
Direzione Difesa del Suolo e Costa
SOS Lavori e Servizi Tecnici
difesasuolo@pec.regione.veneto.it

e per conoscenza:

Alla **Regione Veneto**
Area Tutela e Sicurezza Territorio
Direzioni Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso
U.O. Valutazioni Impatto Ambientale
valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

All' **ARPAV - Regione Veneto**
Area Tecnica e Gestionale
Unità Organizzativa Bonifiche dei
Siti Contaminati Veneto occidentale
dapvr@pec.arpav.it

INTEGRAZIONE alla PEC del 14.04.2025

Oggetto:

CAVA "CEOLARA" di Sommacampagna - Riscontro alla Comunicazione prot. 186261 del 04.04.2025 – con richiesta di NON concessione della Proroga scaduta il 31.12.2024

Considerato che ad oggi **non risulta essere stata ancora concessa nessuna Proroga** inerente alla Coltivazione e alla Sistemazione Ambientale di Cava Ceolara - **il cui sedime è di proprietà del Comune di Sommacampagna** - **SI CHIEDE la NON Concessione della Proroga e pertanto SI CHIEDE che la richiesta della SEV srl del 23.12.2024... sia ARCHIVIATA.**

Dopo che il **11.04.2025** ebbi da ricevere una PEC dalla Regione Veneto ad oggetto: "*Cava di sabbia e ghiaia denominata "CEOLARA", sita in Comune di Sommacampagna (VR) e in esercizio alla ditta S.E.V. s.r.l. in virtù del provvedimento n. 34 del 10.07.2020. Richiesta di accesso agli atti*" [**Allegato n° 1**] in data **14.04.2025** ebbi da "*rispondere a riscontro*".

La PEC inviata il **14.04.2025** era una logica conseguenza, ma forse anche un atto dovuto per doverosa informazione nei confronti degli Enti che avevo contattato... in quanto all' **Albo Pretorio del Comune di Sommacampagna** – in data **14.04.2025** - era stata pubblicata la **Domanda di Proroga della SEV srl** che **pur riportando la data del 23.12.2024 risultava essere stata Protocollata in Comune... solo in data 11.04.2025** [**Allegato n° 2**]... circa **100 giorni dopo** che la **autorizzazione a scavare in CAVA CEOLARA... era già scaduta**, visto che il **termine di scadenza era il 31.12.2024.**

487/2025 del 14/04/2025 - Avvisi

DOMANDA DI PROROGA DEI TERMINI E/O AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (Art. 12 L.R. 13/2018 - Art. 146 D.Lgs 42/2004) - DITTA S.E.V. SRL

Se oggi si invia questa ennesima PEC si rimarca che nell'oggetto della PEC odierna ho scritto anche questa frase: "**con richiesta di NON concessione della Proroga scaduta il 31.12.2024**" e del perché ho scritto questa frase, nel seguito cerco di evidenziare quali sono stati i motivi che **mi hanno portato a formulare questa specifica** richiesta a partire dal contenuto della Domanda come questa è stata pubblicata all'Albo Pretorio di Sommacampagna dove si legge questo:

○ NEL CASO DI PROROGA DEI LAVORI DI ESTRAZIONE

- rilievo topografico, sezioni che evidenziano l'avanzamento dei lavori rispetto all'autorizzato;
- relazione tecnica che evidenzia le motivazioni della mancata conclusione dei lavori nei tempi stabiliti;
- relazione tecnica che evidenzia l'avanzamento dei lavori, con particolare riguardo al volume di materiale ancora disponibile, con particolare riferimento alla persistenza dell'ammissibilità ambientale, alla congruità dell'ammontare del deposito cauzionale in relazione agli obblighi posti a carico della ditta e alla corretta gestione dei lavori di coltivazione con considerazioni sull'eventuale contenzioso in atto;
- **documentazione che attesta il mantenimento dei titoli di disponibilità del giacimento per la temporalità richiesta.**

Ad oggi il sottoscritto – da parte delle Regione Veneto – **NON ha ancora ricevuto la copia della Domanda di Proroga della SEV srl** e tanto meno **NON ha ancora ricevuto gli Allegati a quella domanda (domanda del 23.12.2024 che il sottoscritto ha potuto prendere visione solo e perché è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 14.11.2025)** ma dato che di quella domanda ne ho, comunque, preso visione... **evidenzio alcuni contenuti della richiesta di Proroga presentata.**

Rimanendo pertanto in attesa (A) del Rilievo Topografico, (B) della Relazione Tecnica con le motivazioni della mancata conclusione dei lavori nei tempi stabiliti e (C) della Relazione Tecnica che evidenzia il materiale ancora disponibile, a partire dal contenuto di questa frase: **"Documentazione che attesta il mantenimento dei titoli di disponibilità per la temporalità richiesta"** si ricorda - di nuovo - che **la proprietà del sedime di Cava... è del Comune di Sommacampagna**.

Evidenzio questa frase in quanto - ad oggi - al sottoscritto non risulta che il Comune di Sommacampagna **abbia mai deliberato in merito a concedere delle proroghe** oltre il termine previsto di scadenza della Concessione come riportato nell'**Atto Transattivo del 21.02.1997 - rep. 74907 [Allegato n° 3]** che ha stabilito che... **l'utilizzo dell'area di Cava di Proprietà Comunale** - dove esercita l'attività di Cava la SEV srl - **abbia da terminare entro il 21.02.2027**.

E che l'Atto Transattivo sia l'elemento che caratterizza Cava Ceolara questo viene richiamato in tutte le Delibere che hanno attinenza a questa **Cava di proprietà comunale** come, ad esempio, risulta nella **Delibera di Consiglio Comunale n° 29 del 19.06.2000** avente ad oggetto: **"Approvazione Convenzione con la SEV SpA per Ampliamento Cava Ceolara"**.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 28.11.1996 con la quale è stato approvato l'accordo-transazione con la Ditta SEV SPA relativo alle cave "Ceolara" e "Siberie"; con tale accordo veniva consentito alla Ditta SEV SPA il proseguimento dell'attività già iniziata e all'Amministrazione Comunale maggior introiti rispetto a quelli previsti dalla legge, l'immediata proprietà dei terreni e la disponibilità degli stessi al termine dell'attività estrattiva;

Visto l'atto convenzionale (transazione e cessione gratuita di aree) che il Comune ha stipulato con la Ditta SEV SPA in data 21.02.1997 n. rep. 74907 - Notaio Gianfranco Tomezzoli di Verona;

Tutto ciò premesso e sempre in conseguenza che... **solo dalla pubblicazione all'Albo Pretorio di Sommacampagna ho preso visione** della **Domanda di proroga dei termini e/o autorizzazione Paesaggistica (Art. 12 L.R. 13/2018 - Art. 146 D.Lgs 42/2004)**... credo che sia necessario il **condividere con altri Enti** alcune informazioni che potrebbero essere utili al fine che - da parte della Regione Veneto - la: **"richiesta di NON concessione della Proroga scaduta il 31.12.2024"** **abbia da essere accolta** e pertanto la **domanda di proroga per Cava Ceolara... abbia da essere rigettata e archiviata**.

Se oggi starebbero ancora scavando nella Cava Ceolara (con l'autorizzazione scaduta il 31.12.2024) tutto questo è in conseguenza **Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 34 del 10 luglio 2020** avente oggetto: **Ditta S.E.V. s.r.l.. Autorizzazione a coltivare in ampliamento la cava di sabbia e ghiaia denominata "CEOLARA" e sita in Comune di Sommacampagna (VR)** del quale Decreto e Allegati - qui sotto - se ne riproducono degli estratti.

Va evidenziato che se a **Luglio 2020** era stata rilasciata l'Autorizzazione... **la istanza era stata presentata dalla SEV srl in data 23.11.2018** e dopo aver ottenuto il **parere positivo anche dalla Commissione VIA**, con il Decreto 34/2020 era stata autorizzata l'escavazione di **950.373 mc. di ghiaia** e dato che (a fine 2018) dichiaravano che nella Cava **avevano ancora da scavare 561.000 mc.** il totale che poi sarebbe stato autorizzato sarebbe stato di **1.511.373 mc.** e dichiarando altresì che il volume **estratto annualmente sarebbe stato di 300.000 mc.** **la Cava Ceolara si sarebbe esaurita in 5 anni?**

VOLUMI EFFETTIVI ESTRATTI ULTIMI 3 ANNI	m³	578.665	//
VOLUMI ANCORA DA ESTRARRE GIÀ AUTORIZZATI	m³	561.000	//
VOLUMI RICHIESTI IN AMPLIAMENTO	m³	//	950.373
VOLUME TOTALE (AUTORIZZATO + AMPLIAMENTO)	m³	//	1.511.373
VOLUME ESTRATTO ANNUALMENTE	m³/anno	300.000	300.000
DURATA ESTRAZIONE E SISTEMAZIONE AMBIENTALE	anni	(scadenza autorizzazione al 30/12/2018)	5 + 2

E se torniamo a leggere il Decreto 34/2020 al punto 8 delle Prescrizioni possiamo leggere questo: **"di fare obbligo alla ditta di concludere i lavori di estrazione entro il 31.12.2024 e concludere i lavori di sistemazione ambientale entro il 31.12.2026, attivandosi congruamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nella temporalità assegnata, fermo restando che decorsa l'efficacia temporale senza che il progetto sia stato realizzato e fatta salva eventuale proroga concessa su istanza del proponente dall'autorità che ha emanato il provvedimento medesimo, la procedura di V.I.A. dovrà essere reiterata"**.

8. di fare obbligo alla ditta di concludere i lavori di estrazione entro il 31.12.2024 e concludere i lavori di sistemazione ambientale entro il 31.12.2026, attivandosi congruamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nella temporalità assegnata, fermo restando che decorsa l'efficacia temporale senza che il progetto sia stato realizzato e fatta salva eventuale proroga concessa su istanza del proponente dall'autorità che ha emanato il provvedimento medesimo, la procedura di V.I.A. dovrà essere reiterata;

E se in questa prescrizione si legge che: **"la procedura di V.I.A. dovrà essere reiterata"**... visto tra l'altro che il Comitato Tecnico Regionale VIA sia era espresso con **parere n° 91 del 24.07.2019** e dato che un **Parere VIA dovrebbe avere una**

durata di 5 anni... potrebbe essere evidente che dal **24.07.2024** - se la SEV srl vuole chiedere una proroga a proseguire l'escavazione in Cava Ceolara - "**dovrebbe prima ripresentare una nuova istanza e una nuova procedura di VIA**"?

 **REGIONE DEL VENETO**
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. **34** del **10 LUG. 2020** pag. 1/29

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 35 del 30 AGO. 2019

Direzione Commissioni Valutazioni

REGIONE DEL VENETO
COMITATO TECNICO REGIONALE V.I.A.
(L.R. 18 febbraio 2016, n° 4)
Parere n. 91 del 24/07/2019

Oggetto: **S.E.V. - SOCIETÀ ESCAVAZIONE VENETA - S.R.L. - Ampliamento in approfondimento della cava di sabbia e ghiaia denominata "Ceolara" sita in Comune di Sommacampagna (VR). - Comune di localizzazione: Sommacampagna (VR). Comune interessato: Sona (VR). Procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 (DGR n. 568/2018).**

E se questo accadeva nel 2018, 2019 e 2020, andiamo ora a esaminare anche una [richiesta presentata il 04.01.2024](#) ed avente ad oggetto: "**S.E.V. – SOCIETÀ ESCAVAZIONE VENETA S.r.l. – Variante sostanziale a volume invariato della cava di sabbia e ghiaia denominata "Ceolara", sita in Comune di Sommacampagna (VR) - Comune di localizzazione: Sommacampagna (VR). Comune interessato: Sona (VR). Procedura di Verifica di Assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 568/2018)**".... una richiesta che però è stata quasi subito archiviata... come risulta dall'esito dell'Istruttoria ([vedi estratto qui sotto](#)) che porta la data del **22.02.2024**.

Con nota prot. n. 74463 del 12/02/2024 la Direzione Difesa del Suolo e della Costa ha comunicato la improcedibilità dell'istanza, in quanto ai sensi della L.R. 13/2018 e del P.R.A.C. il progetto presentato *"non si configura come variante sostanziale al piano di coltivazione della cava ma come ampliamento della medesima. La rinuncia più o meno forzata di una ditta all'estrazione di parte del giacimento non costituisce infatti, ai sensi della L.R. 13/2018 e del P.R.A.C., motivazione per realizzare una forma di "permuta volumetrica" all'interno del sito estrattivo con modificazione dei limiti di scavo, intesi nelle tre dimensioni. Un simile progetto costituisce a tutti gli effetti un ampliamento della cava e come tale deve essere assoggettato alle procedure previste dalla normativa vigente in materia. (...) L'istanza in oggetto non è quindi procedibile e, qualora la ditta S.E.V. s.r.l. intendesse richiedere l'approvazione del progetto dovrà farlo rispettando la procedura di cui all'art. 10 della L.R. 13/2018 ed all'art. 10 del P.R.A.C. approvato con D.C.R. n. 32/2018, con la qualificazione di ampliamento"*.

Tutto ciò premesso se noi adesso andiamo a esaminare la [Relazione Tecnica](#) di questo progetto (che porta la data del Dicembre 2023) possiamo apprendere che a quella data la SEV srl dichiarava che il volume da estrarre (già autorizzato) era di soli **197.473 mc.** nonostante avessero dichiarato che... il volume estratto annualmente era di **300.000 mc...** e pertanto (in base a questa dichiarazione) **tutto il volume residuo da scavare l'avrebbero scavato in meno di 8 mesi?**

VOLUMI AUTORIZZATI	m³	950.373	950.373
VOLUMI ANCORA DA ESTRARRE GIA' AUTORIZZATI	m³	197.473	197.473
VOLUME LIMI RINVENUTI		//	94.300
VOLUME SABBIA E GHIAIA IN COMMISTIONE CON LIMO A CREARE ARGINE DI SOSTEGNO		//	27.500
VOLUME RIPROFILATURA OGGETTO DI VARIANTE	m³	//	121.800
VOLUME ESTRATTO ANNUALMENTE	m³/anno	300.000	300.000
VALIDITA' AUTORIZZAZIONE	data	Estraz. 31/12/24 Sistemaz. 31/12/26	Estraz. 31/12/24 Sistemaz. 31/12/26

E se sempre da questa tabella è sempre la SEV srl che mette in evidenza che se la validità della autorizzazione era per la fine estrazione il **31.12.2024** la Sistemazione Ambientale era per il **31.12.2026**... e già da queste loro dichiarazioni

appare alquanto anomala - e/o non supportata da elementi certi la loro richiesta di poter ottenere una **proroga a scavare fino al 31.12.2029** e una **proroga a completare la sistemazione Ambientale per il 31.12.2031**, come risulta dalla loro richiesta in Regione il 23.12.2024 ma [pubblicata all'Albo Pretorio di Sommacampagna... solo l'11.04.2025](#)?

Il sottoscritto PATTARINI GIUSEPPE, nato a [redacted] il [redacted], residente a [redacted]
[redacted] in qualità di legale rappresentante e per conto della ditta S.E.V.
SOCIETÀ ESCAVAZIONE VENETA S.R.L. C.F. 00785890237 con sede a MANTOVA IN VIA
TASSONI N. 20/22, 46100, titolare dell'autorizzazione rilasciata con deliberazione della Giunta Regionale
n. 34 in data 10/07/2020 a coltivare la cava di SABBIA E GHIAIA¹ denominata CEOLARA in Comune di
SOMMACAMPAGNA (VR), i cui termini per la conclusione dei lavori di estrazione sono stabiliti al
31/12/2024 e di sistemazione al 31/12/2026

chiede

ai sensi dell'art. 12 della L.R. 13/2018, la **proroga** dei citati termini per la conclusione

☐ dei lavori di ESTRAZIONE fino al 31/12/2029.

☐ dei lavori di SISTEMAZIONE fino al 31/12/2031.

A parte che il **Parere della Commissione VIA n° 91 del 24.07.2019 per la Cava Ceolara... dovrebbe essere scaduto il 24.07.2024** e – di conseguenza essere scadute tutte le Autorizzazioni relative a Cava Ceolara – si evidenzia che da parte del sottoscritto **vi è una logica curiosità per apprendere quali sono le motivazioni per la richiesta di Proroga** che la SEV srl avrebbe inviato in Regione... per gli obblighi previsti nella [documentazione da allegare alla richiesta di proroga](#).

☐ NEL CASO DI PROROGA DEI LAVORI DI ESTRAZIONE

- rilievo topografico, sezioni che evidenziano l'avanzamento dei lavori rispetto all'autorizzato;
- **relazione tecnica che evidenzia le motivazioni della mancata conclusione dei lavori nei tempi stabiliti;**
- **relazione tecnica che evidenzia l'avanzamento dei lavori, con particolare riguardo al volume di materiale ancora disponibile, con particolare riferimento alla persistenza dell'ammissibilità ambientale, alla congruità dell'ammontare del deposito cauzionale in relazione agli obblighi posti a carico della ditta e alla corretta gestione dei lavori di coltivazione con considerazioni sull'eventuale contenzioso in atto;**
- documentazione che attesta il mantenimento dei titoli di disponibilità del giacimento per la temporalità richiesta.

☐ NEL CASO DI PROROGA SOLO PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE allega almeno la seguente documentazione:

- rilievo topografico, sezioni che evidenziano l'avanzamento dei lavori rispetto all'autorizzato;
- relazione tecnica che evidenzia le motivazioni della mancata conclusione dei lavori nei tempi stabiliti.

Se la SEV srl volesse reiterare la Procedura di VIA... è altrettanto evidente che il Comune di Sommacampagna **non può concedere nessuna proroga** dei "**titoli di disponibilità del giacimento per la temporalità richiesta**" perchè questi titoli **scadendo il 21.02.2027** parrebbe essere ovvio che **non può essere concessa nessuna proroga** per l'estrazione di ghiaia al 31.12.2029 e di Sistemazione Ambientale per il 31.12.2031 visto che sono delle date che **sono oltre il 21.02.2027**.

Poi se vogliamo essere più precisi ricordiamo cosa c'è scritto del [DUP - Documento unico di Programmazione 2025-2027](#) dove (a pag. 8) si legge questo: "**Monitoraggio delle attività di cava, garantendo il rispetto delle normative in vigore e della corretta applicazione dei piani di escavazione. Studio e sviluppo di progetti per rendere utilizzabili gli spazi all'interno delle cave comunali** in modo da renderli non utilizzabili per attività di conferimento dei rifiuti".

Se la ditta SEV nei suoi Progetti **dichiara che scaverebbe 300.000 mc. di ghiaia all'anno** questo appare **essere in contrasto** con il contenuto della [Determinazione dell'Ufficio Ecologia e Ambiente n° 174 del 06.03.2025](#) ad oggetto: "**Accertamento Contributo ex Art. 19 della LR 13 del 16.03.2018... Attività di Cava**" dove - dalla lettura della sottostante Tabella - **risulta che per l'anno 2024 nella Cava Ceolara sarebbero stati scavati... solo 48.214 mc...** il che appare **essere un volume "irrisorio"** rispetto ai volumi scavati nelle altre cave... **quelle che non sono di proprietà comunale**.

Cava	Comunicazione volumi	Volume escavato	Criterio di ripartizione (DGR 79/2019)	Importo da versare
SEV-Ceolara	n.prot. 5522 del 06.03.2025	48.214 mc	80%	€ 24.299,86
Corte Betlemme	n.prot. 4976 del 27.02.25	495.000 mc	85%	€ 265.072,50
Casetta	n.prot. 4980 del 27.02.25	156.000 mc	86,3%	€ 84.815,64
Pezzette2	(cava esaurita)	0 mc	90%	€ 0,00

Che in Cava Ceolara – per l'anno 2024 – siano stati scavati dei volumi di ghiaia per soli 48.214 mc. questo numero **appare anomalo e meritevole di una dovuta attenzione**, visto che in questi ultimi due anni, il traffico in entrata ed in uscita dei camion da Cava Ceolara non è per niente diminuito e quindi delle verifiche andrebbero effettuate.



Se ora esaminiamo 2 foto satellitari di Google Earth, una del 28.02.2023 (vedi sopra) e una del 20.02.2025 (vedi sotto) parrebbe essere evidente che l'area su cui scavare sia terminata, visto che stanno riportando materiale sul fondo cava.



Se dalla presa visione delle due immagini satellitari (come riportate nella pagina precedente), l'unica area che potrebbe essere ancora "scavabile" all'interno del perimetro della Cava Ceolara, potrebbe essere quella parte della Cava sulla quale superficie risulta essere attivo un impianto per la lavorazione della Ghiaia, ma dato che i termini per la attività di escavazione sono scaduti il 31.12.2024... parrebbe essere evidente che non può essere concessa nessuna proroga, in quanto - se avessero voluto - questo impianto avrebbero già potuto dismetterlo e scavare nell'area sottostante.

Prima di concludere parliamo ancora di "soldi" e pertanto ora riportiamo anche un'altra Tabella della [Determinazione dell'Ufficio Ecologia e Ambiente n° 174 del 06.03.2025](#) ad oggetto: "**Accertamento Contributo ex Art. 19 della LR 13 del 16.03.2018... Attività di Cava**" dalla quale lettura apprendiamo che - nel 2024 - dalle Cave presenti sul territorio Comunale sono entrate nelle casse del Comune ben **397.275,93 €** e di questo totale... **solo 36.449,79 sono le entrate provenienti dalla Cava Ceolara**... la cui area - lo ricordano anche nella Determinazione - è di proprietà del Comune.

Rilevato altresì che per quanto attiene a Cava SEV-Ceolara è in vigore una convenzione, registrata n. 74907 di Rep. in data 21.02.1997 ai sensi dell'art. 20 della L.R. 44/82, secondo la quale al punto 6) viene previsto un contributo aggiuntivo, pari al 50% del contributo di volta in volta previsto dalla normativa al momento vigente, per i volumi scavati sui mappali di proprietà comunale.

Verificato pertanto che la ditta SEV deve corrispondere, oltre a quanto indicato nella tabella soprastante, un importo aggiuntivo per i volumi scavati nel 2024 pari ad € 12.419,93;

Ritenuto pertanto di accertare per ciascuna cava in essere i seguenti importi complessivi:

Cava	Importi da versare	Importo totale
SEV-Ceolara	€ 24.299,86 + 12.149,93	€ 36.449,79
Corte Betlemme	€ 265.072,50	€ 265.072,50
Casetta	€ 84.815,64 + € 10.920,00	€ 95.735,64
Pezzette2	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE	€ 397.257,93

E se per come riportato nella Determina si legge questo: "**... per quanto attiene a Cava SEV-Ceolara è in vigore una convenzione, registrata n. 74907 di Rep. in data 21.02.1997 ai sensi dell'art. 20 della L.R. 44/82,**"... e dato che in data 21.02.2027 questo accordo-convenzione avrà da terminare e tutta l'intera proprietà della Cava Ceolara che è intestata al Comune **dovrà tornare nella piena disponibilità del Comune...** è evidente che la **Proroga NON può essere concessa?**

Tutto ciò premesso:

Alla **Provincia di Verona** - U.O. Polizia Mineraria

SI CHIEDE di effettuare le **dovute verifiche** e i **dovuti accertamenti** sulla **quantità di ghiaia effettivamente asportata**.

All'**ARPAV** - Regione Veneto - Area Tecnica e Gestionale - Unità Organizzativa Bonifiche dei Siti Contaminati Veneto occidentale

SI CHIEDE di effettuare le **dovute verifiche** e **accertamenti** di cosa possa esserci **sotto il fondo e le pareti della Cava**.

Alla **Regione Veneto** - Area Tutela e Sicurezza Territorio - Direzioni Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. Valutazioni Impatto Ambientale

SI CHIEDE di effettuare **verifiche** e **accertamenti** se il **Parere VIA n° 91 del 24.07.2019** sia... **effettivamente scaduto**.

Alla **Regione Veneto** - Area Tutela e Sicurezza Territorio - Direzione Difesa del Suolo e Costa SOS Lavori e Servizi Tecnici

SI CHIEDE di effettuare **verifiche** e **accertamenti** al fine che la **Richiesta di Proroga dell'Autorizzazione di Cava Ceolara** - come inoltrata dalla SEV srl il 23.12.2024 - abbia da **non essere accolta** e quindi **abbia da essere subito archiviata**.

Ricordando che questa PEC con questo specifico oggetto: "**CAVA "CEOLARA" di Sommacampagna - Riscontro alla Comunicazione prot. 186261 del 04.04.2025 – con richiesta di NON concessione della Proroga scaduta il 31.12.2024**" è stata inviata per **doverosa condivisione di informazioni** con gli Enti di cui agli indirizzi solo dopo aver preso visione che all'Albo Pretorio del Comune di Sommacampagna risultava essere stata pubblicata solo la copia della [Domanda di proroga dei termini e/o autorizzazione Paesaggistica \(Art. 12 L.R. 13/2018 - Art. 146 D.Lgs 42/2004\)](#).

Si rimarca che la **Domanda di Proroga** è stata pubblicata all'Albo Pretorio **senza nessun altro documento** che sarebbe stato allegato a quella domanda inviata in Regione il 23.12.2024 e poi... inviata in Comune... solo in data 11.04.2024.

In conclusione, oltre a quanto oggi trasmesso **come ulteriori informazioni agli Enti** di cui agli indirizzi... con la presente:

si RINNOVA la **RICHIESTA di ACCESSO agli ATTI di tutta la Documentazione allegata alla richiesta del 23.12.2024**

si RINNOVA la **RICHIESTA di ACCESSO agli ATTI** di una **eventuale proroga che fosse mai stata concessa dalla Regione**.

In attesa di una adeguata **risposta alle richieste (e/o di comunicazioni di interventi risolutivi)**... si porgono distinti saluti.

Un cittadino "nativo" di Caselle:

Beniamino Sandrini



Data	Protocollo N°	Class:	Fasc.	Allegati N°
11/04/2025	0186261	H.420.02.1	449	0

Oggetto: Cava di sabbia e ghiaia denominata "CEOLARA", sita in Comune di Sommacampagna (VR) e in esercizio alla ditta S.E.V. s.r.l. in virtù del provvedimento n. 34 del 10.07.2020.
Richiesta di accesso agli atti.

Alla ditta
S.E.V. s.r.l.
Via Tassoni n. 20/22
46100 MANTOVA MN
sevsrl@legalmail.it

e, p.c. Spett.le Signor
Beniamino Sandrini
Via Del Fante n. 21
37066 SOMMACAMPAGNA VR
beniamino.sandrini@legalmail.it

Si comunica che con nota in data 07.04.2025, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 178934 del 08.04.2025, il Sig. Beniamino Sandrini ha chiesto copia della documentazione inerente la richiesta di proroga del termine per la conclusione dei lavori di coltivazione presentata dalla ditta S.E.V. s.r.l. in data 23.12.2024 nonché copia di una eventuale autorizzazione di concessione di proroga.

Con la presente si dà avvio al procedimento di accesso, in adempimento alle prescrizioni di cui alla L. 07.08.1990, n. 241.

Si segnala che la pratica è di competenza della U.O. Geologia della Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici e che l'incaricato agli adempimenti istruttori di cui alla L.R. 13/2018 per la Provincia interessata è il p.min. Francesco Case.

La contro interessata **entro dieci giorni** dalla ricezione della presente comunicazione può proporre, anche per via telematica, motivata opposizione all'accesso. Decorso tale termine, la scrivente provvederà in merito alla richiesta.

Distinti saluti

IL DIRETTORE DELLA U.O.
SERVIZIO GEOLOGICO E ATTIVITA' ESTRATTIVE
Dott. Geol. Giulio Fattoretto

copia cartacea composta di 1 pagina, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da GIULIO FATTORETTO, il cui originale viene conservato nel sistema informatico della Regione del Veneto ai sensi dell'art. 22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

U.O. Servizio geologico e attività estrattive: il Direttore dott. geol. Giulio Fattoretto
Responsabile dell'istruttoria P.O.: Francesco Case tel. 041.2792565

FC

*Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Difesa del Suolo e della Costa
Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 0412792130/2357 - Fax 0412792234
PEC: difesasuolo@pec.regione.veneto.it - e-mail: difesasuolo@regione.veneto.it*

DOMANDA DI PROROGA DEI TERMINI
E/O AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

(Art. 12 L.R. 13/2018)
(Art. 146 D.lgs. 42/2004)

n. identificativo marca da bollo
01211579673978
come da allegata
autocertificazione (Mod Da02.2)

* * *

Alla Regione del Veneto
Direzione Difesa del Suolo e della Costa
U.O. Servizio Geologico e Attività Estrattive
Cannaregio - Calle Priuli n. 99
30121 VENEZIA
PEC: difesasuolo@pec.regione.veneto.it

Il sottoscritto PATTARINI GIUSEPPE, nato a _____ il _____ residente a _____
_____ in qualità di legale rappresentante e per conto della ditta S.E.V.
SOCIETÀ ESCAVAZIONE VENETA S.R.L. C.F. 00785890237 con sede a MANTOVA IN VIA
TASSONI N. 20/22, 46100, titolare dell'autorizzazione rilasciata con deliberazione della Giunta Regionale
n. 34 in data 10/07/2020 a coltivare la cava di SABBIA E GHIAIA¹ denominata CEOLARA in Comune di
SOMMACAMPAGNA (VR), i cui termini per la conclusione dei lavori di estrazione sono stabiliti al
31/12/2024 e di sistemazione al 31/12/2026

chiede

ai sensi dell'art. 12 della L.R. 13/2018, la **proroga** dei citati termini per la conclusione

☐ dei lavori di ESTRAZIONE fino al 31/12/2029.

☐ dei lavori di SISTEMAZIONE fino al 31/12/2031.

[E/O IN CASO DI CAVA RICADENTE IN VINCOLO PAESAGGISTICO]

chiede

☐ ai sensi dell'art 146 del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 7 del DPR 31/2017 l'**autorizzazione paesaggistica** in
procedura semplificata per la prosecuzione dei lavori di coltivazione della cava secondo il progetto
autorizzato.

Allega almeno la seguente documentazione a firma di tecnico abilitato e sottoscritta dal direttore lavori ai sensi
dell'art. 18, comma 3 della L.R. 13/2018:

¹ Materiale principale autorizzato.

☐ NEL CASO DI PROROGA DEI LAVORI DI ESTRAZIONE

- rilievo topografico, sezioni che evidenziano l'avanzamento dei lavori rispetto all'autorizzato;
- relazione tecnica che evidenzia le motivazioni della mancata conclusione dei lavori nei tempi stabiliti;
- relazione tecnica che evidenzia l'avanzamento dei lavori, con particolare riguardo al volume di materiale ancora disponibile, con particolare riferimento alla persistenza dell'ammissibilità ambientale, alla congruità dell'ammontare del deposito cauzionale in relazione agli obblighi posti a carico della ditta e alla corretta gestione dei lavori di coltivazione con considerazioni sull'eventuale contenzioso in atto;
- documentazione che attesta il mantenimento dei titoli di disponibilità del giacimento per la temporalità richiesta.

☐ NEL CASO DI PROROGA SOLO PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE allega almeno la seguente documentazione:

- rilievo topografico, sezioni che evidenziano l'avanzamento dei lavori rispetto all'autorizzato;
- relazione tecnica che evidenzia le motivazioni della mancata conclusione dei lavori nei tempi stabiliti.

E inoltre:

☐ Ai sensi della D.G.R. 1400/2017 allega inoltre studio di valutazione di incidenza nei confronti di siti della rete Natura 2000 oppure modello per la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza.

☐ NEL CASO DI RICHIEDA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ALLA PROSECUZIONE DEI LAVORI allega la seguente documentazione

- (*file in formato pdf*) documentazione che evidenzia lo stato di avanzamento dei lavori di coltivazione in rapporto al progetto autorizzato e alle eventuali prescrizioni imposte.

Allega infine:

- ☐ attestazione del versamento dell'importo di € 100,00 per le spese di istruttoria alla Tesoreria regionale, tramite il c.c. bancario IT41V0200802017000100537110 di Unicredit spa intestato a Regione del Veneto – Servizio di Tesoreria, indicando come causale: "ISTANZA" e il nome della cava.

Mantova, 11/23/2024

Timbro e firma

Documento firmato digitalmente

Repertorio n. 74907

Raccolta n. 21031---

-----TRANSAZIONE E CESSIONI GRATUITE DI AREA-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno 1997 millenovecentonovantasette-----

il 21 ventuno febbraio-----

in Verona, Via Carmelitani Scalzi, 20-----

Innanzi a me dottor GIANFRANCO TOMEZZOLI Notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Verona, residente in Verona, testimoni aventi i requisiti di legge come confermano:---
FRIGO LUCIA, nata a Villafranca di Verona (VR) il 27 dicembre 1974, domiciliata a Verona (VR), Via Sarca n. 30, impiegata:--
PACINI LUCIA nata a Verona l'8 luglio 1954, domiciliata in Arbizzano di Negrar (VR), Via della Cooperazione n. 2/S, impiegata:-----

sono presenti i signori:-----

BORTOLI RITA, nata a Zevio (VR) il 21 ottobre 1948, domiciliata a Zevio (VR), Via F.lli Bettili, casalinga,-----
la quale interviene al presente atto nella sua qualità di coamministratrice ed in legale rappresentanza della società:--
"S.E.V. - S.P.A." con sede in Zevio (VR), Via F.lli Bettili - Codice Fiscale e Partita IVA 01293070239-----
capitale sociale Lire 1.000.000.000 (unmiliardo) iscritta al Registro delle Imprese di Verona al n. 14086 - giusta i poteri conferitile dall'altra coamministratrice della società signora ARABBI AVE nata a Monza (MI) l'8 aprile 1942, con procura speciale 30.12.1996 n.1415 rep.dott.Giacomo Geimi Notaio in Sabbioneta che in originale si allega al presente atto sub A). Entrambe le coamministratrici sono state munite dei poteri necessari alla stipula del presente atto con verbale di consiglio di amministrazione in data 19.12.1996 che in estratto autentico trovasi allegato alla predetta procura speciale.-----

MENGALLI GIANLUCA, nato a Verona il 14 aprile 1960, domiciliato per la carica in Sommacampagna, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore ed in rappresentanza del:-----

"COMUNE DI SOMMACAMPAGNA" con sede in Sommacampagna (VR), Piazza Carlo Alberto-----

Partita IVA 00259810232-----

giusta i poteri allo stesso conferiti con deliberazione del consiglio comunale n.82 in data 28.11.1996, divenuta esecutiva ai sensi di legge, che in copia conforme all'originale viene allegata al presente allo sullo la lettera B).-----

I comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, alla presenza dei testimoni, con quest'atto convergono quanto segue:-----

-----PREMESSO-----

- che la società S.E.V. - S.p.a. è proprietaria di terreni siti in località Ceolara e Siberie del Comune di Sommacampagna (VR);-----

Reg. 250000 Registrato a Verona il 3 MAR 1997

Irs. 2000000 al N. 1423

Atti Pubblici

Cat. 2000000 Esatte lire 3.260.000

I.S. 10000

IN/IM

IL CAPO REPARTO

IL CASSIERE CAPO

F.to Illeggiabile
F.to Illeggiabile

- che i terreni contraddistinti al Catasto Terreni del Comune di Sommacampagna, Fg. 8 m.n. 99-102-174-175-176-177-178-273, tutti costituenti l'area della ex cava denominata Siberie, sono stati ripristinati ad uso agricolo;-----

- che i terreni contraddistinti al Catasto Terreni del Comune di Sommacampagna, Fg. 3 m.n. 35 - 52 - 112 - 113 e Fg. 9 m.n. 23 - 25 - 26 - 27 - 63 - 64 - 94 - 95 - 96 - 161 - 162 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 178 - 179, sono tutti interessati da attività estrattiva (cava Ceolara);-----

- che è giacente presso la Regione Veneto domanda presentata l'1.3.1995 prot.n.010078 per la coltivazione dei terreni contraddistinti al Fg. 3 dai m.n. 35 - 52 - 112 - 113 e al Fg. 9 dai m.n. 23 - 25 - 26 - 27 - 63 - 64 - 94 - 95 - 96 - 161 - 162 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 178 - 179 la cui escavazione è prevista fino ad una quota finale di 23 metri sotto il piano campagna, in virtù delle attuali leggi in materia;-----

- che, con Deliberazione n.4186 del 19.7.1990 la Giunta Regionale del Veneto aveva comunque già autorizzato la società S.E.V. - S.P.A. ad ampliare la cava denominata Ceolara;-----

- che il Comune di Sommacampagna ha impugnato tale autorizzazione, ritenendola illegittima sotto diversi profili, tra i quali la mancata valutazione della variante adottata dal Comune, che destinava l'area predetta ad attrezzature sportive-ricreative;-----

- che il TAR Veneto, con sentenza n.885 del 2.6.1995, ha annullato i provvedimenti impugnati dal Comune di Sommacampagna dichiarando altresì improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso incidentale proposto dalla S.E.V. - S.P.A.;-----

- che avverso la predetta sentenza ha proposto appello la S.E.V. - S.P.A. chiedendo altresì la sospensione di esecutività della sentenza stessa;-----

- che con la predetta sentenza, peraltro, il TAR Veneto, preso atto che con propria precedente sentenza n.587 del 1.6.1994 aveva annullato la variante al P.R.G. adottata dal Comune di Sommacampagna e impugnata dalla società S.E.V. - S.P.A.; ha sottolineato che non esistevano più impedimenti al rilascio alla S.E.V. - SPA dell'autorizzazione all'ampliamento dell'attività di cava purchè il relativo nuovo procedimento ripartisse dalla richiesta di ampliamento del 18.9.1989, alla quale i competenti organi avrebbero dovuto dare sollecita evasione;-----

- che è interesse della società S.E.V. - S.P.A. rimuovere ogni ostacolo formale al fine di procedere entro il più breve tempo possibile all'escavazione per la parte della cava per cui aveva già chiesto ed ottenuto l'autorizzazione, avendo la società stessa pressochè esaurita la coltivazione in atto per cui si trova ora nella necessità di dover evitare, nelle more del procedimento amministrativo, i danni conseguenti alla

cessazione dell'attività;-----

- che l'ampliamento della cava si configura compatibile con la disciplina legislativa e regolamentare vigente;-----

- che entrambe le parti ritengono opportuna una definizione transattiva del contenzioso in essere che consenta alla S.E.V.

- S.P.A. il proseguimento dell'attività già iniziata e all'amministrazione comunale maggior introiti rispetto a quelli previsti dalla legge, l'immediata proprietà dei terreni e la disponibilità degli stessi al termine dell'attività estrattiva, il tutto nell'auspicato intento di addivenire ad un miglior controllo del territorio;-----

-----Tutto ciò premesso-----
e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto-----

-----in primo luogo - TRANSAZIONE -----

1) la società S.E.V. - S.P.A. come sopra rappresentata si impegna a cedere gratuitamente al Comune di Sommacampagna contestualmente alla sottoscrizione del presente atto transattivo il terreno facente parte dell'ex cava Siberie, contraddistinto al Catasto Terreni del Comune di Sommacampagna Foglio 8^o m.m. 99-102-174-175-176-177-178-273.-----

2) Il Comune di Sommacampagna si impegna a non avanzare domanda di autorizzazione all'esercizio di una discarica sui terreni ceduti (ex cava Siberie) fino a quando la S.E.V. - S.P.A. non avrà ottenuto l'autorizzazione a svolgere l'attività estrattiva sui terreni di cui alla domanda presentata alla Regione Veneto il 1.3.1995 prot.010078, ovvero fino a quando non sarà inoppugnabile il diniego di tale autorizzazione.-----

3) Il Comune di Sommacampagna si impegna a rinunciare agli effetti favorevoli della sentenza n.885/95 emessa dal TAR Veneto di annullamento della deliberazione della Giunta Regionale n.4186 del 19.7.1990 e della deliberazione n.2421 del 26.5.1994 di autorizzazione all'ampliamento della cava di ghiaia denominata "Ceolara".-----

Si impegna, altresì per effetto della presente transazione a rinunciare, nei confronti della società S.E.V. - S.P.A. e per l'area di sua proprietà, all'appello proposto contro la sentenza n.587/94 emessa inter partes dal Tar Veneto in accoglimento del ricorso della società S.E.V. - S.P.A. in data 21.10.1992 n.2929/92 Reg.Ric.del Tar Veneto.-----

Le spese relative a tutti i ricorsi pendenti e alla definizione e formalizzazione del presente atto transattivo saranno interamente a carico della società S.E.V. - S.P.A., la quale si impegna a sua volta ad accettare le rinunce senza alcuna richiesta di spese nei confronti dell'amministrazione.-----

4) Per un periodo di trenta anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, la società S.E.V. - S.P.A. si obbliga a cedere gratuitamente ed irrevocabilmente al Comune di Sommacampagna, entro un anno dal rilascio delle relative autorizzazioni i terreni di volta in volta oggetto di

autorizzazione stessa fra quelli contraddistinti al Catasto Terreni del Comune di Sommacampagna al foglio 3 dal m.n. 35-52-112-113-----ed--- al-----foglio-----9-----dal-----m.n. 23-25-26-27-63-64-94-95-96-161-162-168-169-170-171-172-173--- -174-175-178-179. riservandosi su detti terreni l'usufrutto e l'uso per i soli fini estrattivi e per quelli strettamente connessi all'attività di lavorazione dei materiali scavati in loco per anni 30 (trenta) a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.-----
Poiché la sottoscrizione della presente convenzione costituisce di fatto implicita autorizzazione da parte del Comune alla escavazione sull'area di cui alle deliberazioni regionali n.4186 del 19.7.1990 e n. 2421 del 26.5.1994 la società S.E.V. - S.P.A. si impegna a cedere contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, l'area sulla quale detta autorizzazione insiste.-----
5) Il Comune di Sommacampagna si impegna a non impugnare le autorizzazioni all'escavazione che vengano rilasciate dalla Regione Veneto sui mappali di cui al punto 4).-----
6) La società S.E.V. - S.P.A. si impegna, inoltre a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, a corrispondere al Comune di Sommacampagna, oltre all'ammontare del contributo oggi previsto dall'art. 20 della Legge Regionale n.44/82., una somma ulteriore pari al 50% del contributo di volta in volta previsto dalla normativa al momento vigente.-- Quest'ultimo ulteriore contributo non potrà in ogni caso superare il tetto di Lire 4.000 al mc.-----
7) La sottoscrizione del presente atto è subordinata per concorde volontà delle parti alla nomina da parte dell'Amministrazione Comunale di Sommacampagna di un tecnico di fiducia il quale dovrà misurare e quantificare l'attuale stato di escavazione della cava Ceolara, imputando tutte le spese a ciò necessarie alla società S.E.V. - S.P.A.-----
La società "S.E.V. - S.P.A." si impegna inoltre a far eseguire ogni anno (entro il 31 gennaio) ad un tecnico incaricato dall'Amministrazione Comunale, con spese a carico della ditta stessa, opportune rilevazioni al fine di poter verificare esattamente la quantità di materiale scavato nell'anno precedente, in sintonia con quanto previsto dall'art. 20 della LR n. 44/82 o successive disposizioni.-----
8) La società S.E.V. - S.P.A. si impegna, fino all'estinzione dell'usufrutto, a mantenere in buone condizioni la strada comunale detta "Della Molinara Vecchia", provvedendo alla costante pulizia dei cigli stradali e al periodico rifacimento del manto stradale, il tutto su semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale.-----
9) Tutte le controversie che dovessero insorgere in tema di validità di interpretazione o esecuzione del presente contratto saranno deferite ad un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, uno dei quali nominato da ciascuna delle parti e

il terzo di comune accordo dai primi due. La parte che vorrà promuovere l'arbitrato, comunicherà all'altra con lettera raccomandata R.R. il nome del proprio arbitro. L'altra parte, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, comunicherà a sua volta con lettera raccomandata R.R. il nome dell'arbitro da lei scelto. I due arbitri nominati dalle parti designeranno il terzo che presiederà il Collegio.-----
Ove una delle parti non provveda alla nomina dell'arbitro di sua competenza, o i due arbitri nominati dalle parti non si accordino per la designazione del terzo, provvederà il presidente del Tribunale di Verona su richiesta della parte interessata.-----

Il Collegio si riunirà nella sede del Comune di Sommacampagna, e l'arbitrato sarà irrituale e secondo equità.-----

Il Collegio arbitrale emetterà le proprie determinazioni senza formalità di procedura ma nel rispetto del principio del contraddittorio.-----

Le parti si impegnano ad eseguire la decisione degli arbitri come se provenisse da loro stesse.-----

-----In secondo luogo - CESSIONI GRATUITE DI AREE-----

La società S.E.V. - S.P.A. come sopra rappresentata cede e trasferisce a titolo completamente gratuito al Comune di Sommacampagna che come sopra rappresentato accetta ed acquista la piena proprietà del terreno facente parte dell'ex cava Siberle, distinto al N.C.T. del:-----

Comune di: Sommacampagna-----

Partita 5989 Fg. 8-----

m.n. 99 - ha. 0.74.17 - R.D.L. 112.738-----

m.n. 102 - ha. 1.04.94 - R.D.L. 159.308-----

m.n. 174 - ha. 1.26.48 - R.D.L. 192.249-----

m.n. 175 - ha. 0.27.04 - R.D.L. 41.100-----

m.n. 176 - ha. 0.47.12 - R.D.L. 71.622-----

m.n. 177 - ha. 0.56.67 - R.D.L. 86.138-----

m.n. 178 - ha. 0.57.32 - R.D.L. 87.126-----

m.n. 273 - ha. 1.29.54 - R.D.L. 196.900-----

Totali --- ha. 06.23.28 - R.D.L. 947.181-----

ettari sei are ventitre centiare ventotto-----

Confini:-----m.n.-----7-187-----Strada-----Molinara-----m.n.

265-104-180-170-17-139, salvo i più recenti e precisi.-----

Gli immobili ceduti pervennero alla società cedente per atto in data 14.1.1982 n.46862 di rep. Notaio C. Peloso di Verona, registrato a Verona il 27.1.1992 al n.852 atti pubblici e trascritto a Verona il 2.2.1982 n.2081 RG e n.1883 RP.-----

La società S.E.V. - S.P.A. come sopra rappresentata riservandosi il diritto di usufrutto e di uso per la durata di anni 30 (trenta) decorrenti da oggi, per i soli fini estrattivi e per quelli strettamente connessi all'attività di lavorazione dei materiali scavati in loco, cede e trasferisce a titolo completamente gratuito al Comune di Sommacampagna che come sopra rappresentato accetta e acquista la nuda proprietà dei

terreni distinti al N.C.T. del:-----
 Comune di: Sommacampagna-----
 Partita 2803e 5989 Fg. 9-----
 m.n. 25 - ha. 0.00.52 - R.D.L. 1.596-----
 m.n. 26(ex 26/a) - ha. 0.02.10 - R.D.L. 6.447-----
 m.n. 27 (ex 27/a) - ha. 0.02.28 - R.D.L. 7.000-----
 m.n. 63 - ha. 0.02.83 - R.D.L. 8.688-----
 m.n. 64 - ha. 0.03.68 - R.D.L. 11.297-----
 m.n. 168 - ha. 0.37.51 - R.D.L. 115.155-----
 m.n. 169(ex 26/b) - ha. 1.07.13 - R.D.L. 328.889-----
 m.n. 170 (ex 27/b) - ha. 0.40.14 - R.D.L. 123.229-----
 m.n. 171 - ha. 4.34.93 - R.D.L. 1.335.235-----
 m.n. 172 - ha. 0.03.86 - R.D.L. 11.850-----
 m.n. 173 - ha. 0.02.39 - R.D.L. 7.337-----
 m.n. 174 - ha. 3.88.32 - R.D.L. 1.192.142-----
 Totali - ha. 10.25.59 - R.D.L. 3.148.865-----
 ettari dieci are venticinque centiare cinquantanove-----
 Confini: m.n. 175, 30-31-32-33-71-66-65-24-162, salvo i più
 recenti e precisi.-----
 Ai fini catastali si precisa che i sopradescritti m.n.
 26-27-169-170 risultano dal tipo di frazionamento approvato
 dall'UTE di Verona in data 25.5.1987 n.902/96660 che trovasi
 allegato all'atto 4.6.1987 n.89221 di rep.autentica Notaio
 Castagna infracitato.-----
 Gli immobili ceduti in nuda proprietà pervennero alla società
 cedente per atto 4.6.1987 n.89221 di repertorio Notaio Gio-
 rgio Castagna registrato a Verona il 3.6.1987 al n. 439 atti
 pubblici ed ivi trascritto il 9.6.1987 n. 14291 RG e n. 10491
 RP e per atto in data 27.6.1989 n.92124 di repertorio medesi-
 mo Notaio registrato a Verona il 28.6.1989 n. 2748 atti pub-
 blici ed ivi trascritto il 29.6.1989 n. 17437 RG e n. 12638
 RP.-----
 Ai fini fiscali le parti dichiarano che il valore dei terreni
 ceduti gratuitamente in piena proprietà è pari a Lire
 90.000.000 (novantamiloni) e che il valore dei terreni cedu-
 ti gratuitamente in nuda---proprietà---è---pari---a---Lire
 10.000.000(dieci milioni).-----
 La società cedente garantisce la piena proprietà degli immo-
 bili ceduti e la loro libertà da iscrizioni, privilegi e tra-
 scritzioni pregiudizievoli di ogni specie; fa eccezione l'ipo-
 oteca iscritta il 12.2.1958 n.2251 RG e n. 1047/162 RP rinno-
 vata il 2.1.1978 n.19 RG e n. 19 RP a favore dell'Istituto di
 Credito Fondiario delle Venezie a garanzia di debito prima
 d'ora completamente estinto, ben nota e tollerata.-----
 Gli immobili sono ceduti a corpo nello stato in cui attual-
 mente si trovano, con accessioni, pertinenze, diritti e con-
 fe inerenti servitù: nonchè con i patti e le condizioni di
 cui ai sopracitati atti in data 14.1.1982 n.46862 di rep.No-
 taio Peloso e 4.6.1987 n.89221 e 27.6.1989 n.92124 di rep.No-
 taio Castagna; il possesso dei terreni ceduti in piena pro-

prietà, con le conseguenze utili ed onerose viene dato al Comune di Sommacampagna con effetto da oggi.-----

La società S.E.V. - S.P.A. dichiara che non sono intervenute modificazioni negli strumenti urbanistici successivamente al 23.12.1996 data di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica n. 21985 e 21986 di prot., che in originale qui si allegano sotto C) e D).-----

Imposte e spese di quest'atto e conseguenti sono a carico della S.E.V. - S.P.A. la quale richiede l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa e l'esenzione dall'imposta INVIM per le cessioni gratuite di aree.-----

Quest'atto dattiloscritto con inchiostro indelebile da persona di mia fiducia e da me completato a mano su quattro fogli per complessive tredici facciate, viene da me letto, alla presenza dei testimoni, ai comparenti, che l'approvano e con i testimoni e me notaio lo sottoscrivono dispensandomi dalla lettura degli allegati.-----

F.to Gianluca Mengalli-----

F.to Rita Bortoli-----

F.to Frigo Licia (teste)-----

F.to Pacini Lucia (teste)-----

F.to: Gianfranco Tomezzoli Notaio L.S.-----